

APPENDICE INTEGRATIVA

al Fascicolo Informativo relativa alla Convenzione n° 0200000070

PREMESSA

La presente Appendice riporta l'aggiornamento delle condizioni assicurative contenute nei Fascicoli Informativi di cui alle Convenzioni in oggetto, e costituisce parte integrante dei medesimi.

La presente Appendice è efficace a decorrere dal 3 luglio 2017

Si indicano qui di seguito gli articoli che sono stati oggetto di modifica con i dettagli delle nuove parti integrate (*in corsivo*) che sostituiscono / eliminano / modificano / quelle corrispondenti e attualmente esistenti.

Le altre parti del Fascicolo non menzionate nel presente documento rimangono in vigore nella versione originaria.

Modifiche alla NOTA INFORMATIVA

Nell' articolo 4, il contenuto della **Avvertenza**, attualmente presente, deve ritenersi sostituito e modificato con la seguenti **Avvertenze**:

4. Premi

AVVERTENZA:

si precisa che in caso di estinzione anticipata totale, accollo o trasferimento del Mutuo, la Compagnia estinguerà le coperture Assicurative e provvederà a rimborsare la parte di Premio corrispondente al periodo di copertura non goduta, salvo che l'Assicurato esprima la propria volontà di mantenere in vigore la Polizza fino alla scadenza contrattuale iniziale.

Si rinvia all'art 10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA:

si precisa che in caso di estinzione anticipata parziale, la Compagnia ridurrà proporzionalmente il capitale assicurato residuo, e provvederà a rimborsare la quota parte di premio pagato e non goduto nella misura corrispondente alla quota estinta, salvo che l'Assicurato esprima la propria volontà di mantenere in vigore la Polizza alle condizioni originariamente sottoscritte.

Si rinvia all'art 9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Nell' articolo 3, la seguente frase deve ritenersi **eliminata**:

3. Prestazione assicurativa e garanzia offerta

"In caso di estinzione parziale del Mutuo, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all'originario piano di ammortamento del Mutuo".

Modifiche alle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

L'articolo 9 deve ritenersi sostituito e integrato come segue:

Art. 9 Estinzione Parziale del Mutuo

In caso di anticipata estinzione parziale del Mutuo, la Compagnia ridurrà proporzionalmente il capitale assicurato residuo, e provvederà a rimborsare la quota parte di premio pagato e non goduto entro 30 giorni dalla data di estinzione del Mutuo, nella misura corrispondente alla quota estinta.

La Compagnia, provvederà, alla restituzione all'Assicurato della quota parte di premio di cui sopra, calcolata sommando i risultati delle seguenti formule:

Rimborso del Premio Puro:

$$(Premio - Costi) * [(n-t) * (n-t+1)] / [n * (n+1)] * Cap_est / DR$$

Rimborso dei Costi:

$$Costi * [(n-t) / n] * Cap_est / DR$$

dove:

Premio = premio versato al netto delle imposte di assicurazione

Costi = importo trattenuto dalla Compagnia e riportato alla voce "Costi per spese di acquisizione e gestione del contratto" nel Modulo di Adesione

n = durata iniziale della Copertura Assicurativa (espressa in mesi interi)

t = permanenza effettiva in copertura (espressa in mesi interi)

DR = debito residuo prima dell'estinzione parziale anticipata

Cap_est = importo dell'estinzione anticipata parziale versato dal cliente

Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Mutuo, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e dei Costi, questi ultimi saranno riproporzionati.

La Compagnia non tratterrà alcun importo a titolo di spese amministrative, fermo restando che, ai fini del calcolo dell'importo dovuto a titolo di rimborso, dal premio originariamente versato dall'Assicurato saranno dedotte le imposte versate dalla Compagnia in relazione al medesimo.

L'importo sopra determinato sarà accreditato dal Contraente sul conto corrente indicato dall'Assicurato.

In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione parziale del contratto di Mutuo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del nuovo piano di ammortamento.

La Compagnia adeguerà l'indennizzo sulla base di eventuali precedenti operazioni di Estinzione Parziale per le quali non sia stato riproporzionato il capitale assicurato residuo.

In alternativa al rimborso parziale del premio, l'Assicurato può richiedere, per iscritto, alla Compagnia, anche utilizzando l'apposito Modulo, di mantenere in vigore le garanzie alle condizioni originariamente sottoscritte. In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione parziale del Mutuo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario.

La Compagnia adeguerà l'indennizzo sulla base di eventuali precedenti operazioni di Estinzione Parziale per le quali sia stato riproporzionato il capitale

L'articolo 10 deve ritenersi sostituito e integrato come segue:

Art. 10 Estinzione anticipata totale, accollo, trasferimento Mutuo

In caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo, ovvero nei casi di trasferimento o di accollo del Mutuo, le Coperture Assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione totale/trasferimento/accollo del Mutuo. La Compagnia restituirà all'Assicurato entro 30 giorni dalla data di estinzione, la parte di premio corrispondente al periodo di copertura non goduta calcolata sommando i risultati delle seguenti formule:

Rimborso del Premio Puro:

$$(Premio - Costi) * [(n-t) * (n-t+1)] / [n * (n+1)] * Cap_est / DR$$

Rimborso dei Costi:

$$Costi * [(n-t) / n] * Cap_est / DR$$

dove:

Premio = premio versato al netto delle imposte di assicurazione

Costi = importo trattenuto dalla Compagnia e riportato alla voce "Costi per spese di acquisizione e gestione del contratto" nel Modulo di Adesione

n = durata iniziale della Copertura Assicurativa (espressa in mesi interi)

t = permanenza effettiva in copertura (espressa in mesi interi)

DR = debito residuo prima dell'estinzione totale anticipata

Cap_est = importo dell'estinzione anticipata totale versato dal cliente

Nel caso in cui siano intervenute in precedenza estinzioni parziali del Mutuo, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e dei Costi, questi ultimi saranno riproporzionati.

La Compagnia non tratterrà alcun importo a titolo di spese amministrative, fermo restando che, ai fini del calcolo dell'importo dovuto a titolo di rimborso, dal premio originariamente versato dall'Assicurato saranno dedotte le imposte versate dalla Compagnia in relazione al medesimo.

L'importo sopra determinato sarà accreditato dalla Compagnia sul conto corrente indicato dall'Assicurato.

In alternativa al rimborso del premio, l'Assicurato può richiedere, per iscritto, alla Compagnia, anche utilizzando l'apposito Modulo, di mantenere in vigore le garanzie fino alla scadenza contrattuale iniziale. In tal caso le garanzie rimarranno in essere alle condizioni contrattuali originarie, salvo il caso in cui siano intervenute precedenti estinzioni parziali per le quali sia stato rimborsato il rateo di premio pagato e non goduto.

In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione del contratto di Mutuo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario. La Compagnia adeguerà l'indennizzo sulla base di eventuali precedenti operazioni di Estinzione Parziale per le quali sia stato riproporzionato il capitale assicurato residuo.

* * * * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

CNP ASSURANCES SA Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie sopra esposti, che formano parte integrante dei contenuti dei Documenti di Polizza in oggetto, nei termini specificati in premessa.

CNP Assurances SA
il Rappresentante Generale per l'Italia

